



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,
delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Generale per le politiche sociali,
le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero
Unità Operativa Dirigenziale
“WELFARE DEI SERVIZI E PARI OPPORTUNITÀ”

ALLEGATO 1
CAPITOLATO D'APPALTO

*Affidamento in concessione di
un servizio volto a fornire assistenza post-scolastica agli studenti sordi*

CIG: ***65159457E9***
CUP: ***B29D15001480002***



INDICE

<i>Art. 1</i> □ <i>Premessa</i>	3
<i>Art. 2</i> □ <i>Oggetto</i>	3
<i>Art. 3</i> □ <i>Durata e importo a base d'asta</i>	3
<i>Art. 4</i> □ <i>Corrispettivo del servizio</i>	3
<i>Art. 5</i> □ <i>Personale preposto alla realizzazione del servizio</i>	4
<i>Art. 6</i> □ <i>Orari, verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio</i>	4
<i>Art. 7</i> □ <i>Obblighi dell'aggiudicatario</i>	5
<i>Art. 8</i> □ <i>Penali</i>	5
<i>Art. 9</i> □ <i>Clausola di risoluzione</i>	6
<i>Art. 10</i> □ <i>Clausola di recesso</i>	6
<i>Art. 11</i> □ <i>Cauzione definitiva</i>	6
<i>Art. 12</i> □ <i>Disciplina in materia di protezione dei dati</i>	6
<i>Art. 13</i> □ <i>Foro competente</i>	6



Art. 1 □ Premessa

1. Gli studenti sordi, in ragione della loro disabilità, trovano spesso enormi difficoltà, se rapportati ai loro coetanei non sordi, nel seguire le lezioni e nel fare i compiti a casa loro assegnati. Attualmente, infatti, la scuola non offre strumenti o assistenza, pur previsti dalla legge, per aggirare tali difficoltà. Non compare nelle scuole, per fare un esempio, l'assistente alla comunicazione, né il logopedista né lo psicomotricista. Da qui emerge la necessità di un servizio di assistenza post-scolastica che colmi il gap educativo tra studenti sordi e studenti non sordi.
2. La Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero UOD Welfare dei servizi e pari opportunità (54-12-02) – sita in Napoli al Centro Direzionale Isola A6 - nell'ambito delle azioni regionali tese a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale, intende affidare un servizio teso a fornire assistenza post-scolastica agli studenti sordi.

Art. 2 □ Oggetto

1. Obiettivo dell'affidamento è permettere agli studenti sordi di superare il gap educativo attualmente esistente tra essi e gli studenti udenti nel presupposto che solo tale superamento possa consentire una vera alfabetizzazione e il ristabilimento dell'equilibrio nelle opportunità educative tra studenti sordi e studenti udenti. Altro obiettivo è quello di prevenire il rischio di abbandono scolastico, sempre incombente per questa tipologia di studenti.
2. L'appalto concerne la gestione di un servizio di assistenza post-scolastica pomeridiana mediante l'affiancamento di un operatore alla comunicazione. Il servizio è finalizzato a fornire non solo un sostegno nello svolgimento dei compiti pomeridiani, ma anche il recupero di abilità cognitive e di competenze attualmente trascurate, in gran parte, dalle istituzioni scolastiche.
3. Destinatari del servizio sono 60 studenti sordi che frequentano scuole campane.
4. Gli operatori alla comunicazione devono conoscere la Lingua italiana dei Sordi (LS), avere un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità ed essere laureati in psicologia, sociologia o scienze dell'educazione.
5. Il numero di ore di affiancamento dipende dalla classe scolastica e dalle difficoltà di apprendimento dello studente. Esse saranno maggiori per chi si trova nel periodo di passaggio tra un livello scolastico e un altro e per chi ha superato l'età dell'obbligo scolastico.
6. L'aggiudicatario dovrà garantire: il coordinamento generale del servizio, gli operatori alla comunicazione LIS (con rapporto di 1 a 1 con lo studente), un report sulle attività giornaliere.

Art. 3 □ Durata e importo a base d'asta

1. La durata dell'appalto è stabilita in 6 (sei) mesi.
2. L'importo a base d'asta per la gara è di € 124.770,00 (centoventiquattromilasettecentosettanta) al netto di Iva ai sensi di legge, onnicomprensivo di tutti gli oneri eventualmente connessi all'esecuzione del servizio.
3. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 4 □ Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per il servizio è onnicomprensivo.
2. Il pagamento del corrispettivo viene erogato in due soluzioni, secondo le modalità di seguito specificate:
 - a) Anticipazione – pari al 50% del corrispettivo da erogare successivamente alla sottoscrizione del contratto e all'inizio dell'attività.
La S.A. provvederà a liquidare l'Anticipazione appena il RUP riceverà, da parte dell'aggiudicatario, la comunicazione di avvio delle attività e la Dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione



contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità.

b) Saldo – pari all’ulteriore 50% del corrispettivo da erogare al termine delle attività.

La S.A. provvederà a liquidare il Saldo, previa relazione dettagliata sul servizio reso e rendicontazione dell’importo ricevuto a titolo di Anticipazione.

La relativa fattura sarà liquidata, salvo esito negativo dell’istruttoria su eventuali disservizi segnalati.

3. La liquidazione delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di acquisizione telematica delle medesime. Le fatture dovranno recare il codice univoco IPA (UOD02): **VD11V9**.
4. Le fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dizione “CIG 65159457E9 - Affidamento in concessione di un servizio volto a fornire assistenza post-scolastica agli studenti sordi”.
5. Le fatture saranno accreditate sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario indicato all’atto della stipula. In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capofila.

Art. 5 □ Personale preposto alla realizzazione del servizio

1. L'aggiudicatario dovrà garantire che lo svolgimento del servizio sia affidato a personale in possesso di competenze adeguate. In particolare dovranno essere individuati:
 - un responsabile del servizio con compiti di organizzazione, monitoraggio e valutazione;
 - n. 60 operatori alla comunicazione in possesso di laurea in psicologia, sociologia o scienze dell'educazione, un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità e con competenze LIS (Lingua dei Segni Italiana) garantite da almeno 400 ore di apprendimento in corsi di Lingua dei Segni Italiana.
2. L'aggiudicatario deve garantire un rapporto di 1 a 1 tra operatore e studente.
3. In caso di assenza di uno o più operatori, l'aggiudicatario deve garantire le condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con operatori in possesso dei medesimi requisiti.
4. La S.A. ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.
5. L'aggiudicatario, in tal caso, dovrà provvedere a tale sostituzione entro 24 ore naturali e consecutive dalla comunicazione.
6. In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile per eventuali controlli, contenente i nominativi degli operatori, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso.
7. L'aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza).

Art. 6 □ Orari, verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. Il servizio sarà attivo nelle fasce pomeridiane post-scolastiche.
2. La S.A. potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti o organi all'uopo incaricati, a tutte le ulteriori verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare.
3. Il RUP provvederà a verificare eventuali disservizi per l'applicazione delle conseguenze penali previste dal successivo art. 8.

Art. 7 □ Obblighi dell'aggiudicatario

1. All'aggiudicatario compete, attraverso la propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, quanto di seguito elencato:
 - a. assicurare il rispetto della tipologia di servizio prevista all'art. 5, assumendosi in proprio tutte le responsabilità derivanti dalla mancata, parziale o inadeguata, esecuzione del servizio;
 - b. assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
 - c. organizzare il servizio, garantendo in modo tempestivo le sostituzioni del personale;



- d. svolgere il servizio con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- e. soddisfare regolarmente gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione alla S.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 82 del 25.01.1994.

Art. 8 □ Penali

1. Nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario, la S.A. si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto:
 - a. ritardo nell'avvio del servizio la S.A. si riserva di applicare una penale giornaliera pari a € 315,00. Il ritardo massimo ammesso è di giorni 10. Ove il ritardo superi i 10 giorni, è facoltà della S.A. procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cc. e del successivo art.13 del presente capitolato.
 - b. esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto la S.A. applicherà una penale di Euro 5.165,00 per ogni persona non in regola;
 - c. esecuzione del servizio con un numero non congruo di operatori
La S.A. applicherà - per una prima infrazione - una penale, commisurata alla gravità dell'infrazione e quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00. Una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C. C.;
 - d. per tutte le altre eventuali inadempienze e violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, la S.A. potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
2. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
3. La S.A. si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
4. Per l'applicazione delle penali la S.A. adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'aggiudicatario.
5. Le penali vanno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione.
6. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Art. 9 □ Clausola di risoluzione

1. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica la disciplina della risoluzione, di cui all'art. 1453 del Codice Civile.
2. La S. A. si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis c.p.c.

Art. 10 □ Clausola di recesso



1. La S.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata AR.
2. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. All'Aggiudicatario spetterà il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati all'aggiudicatario dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.

Art. 11 ☐ Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, l'aggiudicatario dovrà fornire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, apposita fidejussione bancaria o assicurativa di primaria società di assicurazione, pari al 10% dell'importo contrattuale, per l'intera durata dell'appalto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 113 - comma 1 del D. Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della S.A..
2. La S.A. darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la S.A. stessa e l'aggiudicatario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto e non risulteranno danni imputabili all'aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui l'aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.

Art. 12 ☐ Disciplina in materia di protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati forniti dal Prestatore d'opera è disciplinato dal D. Lgs 196/2003; si informa pertanto, di quanto segue:
 - a. il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
 - b. la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
 - c. i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti del D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste;
2. In relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, il prestatore d'opera ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'art. 7 del decreto in questione.

Art. 13 ☐ Foro competente

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione o esecuzione del servizio appaltato, che non si sia potuta definire con le procedure di bonario accordo, sarà demandata al giudice ordinario competente del Foro di Napoli, intendendo esclusa la competenza arbitrale.